

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1121

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati MANCINI, GUADALUPI, BOGONI, PRINCIPE

Presentata il 24 aprile 1959

Disposizioni per l'ammissione alla qualifica di insegnanti tecnici pratici dei sottocapi officina appartenenti ai ruoli speciali transitori o avventizi

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Anteriormente al regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, l'assunzione dei capi officina e sottocapi officina negli istituti e nelle scuole tecniche industriali e degli istruttori pratici nelle scuole di avviamento professionale veniva effettuata indipendentemente dal possesso di particolari titoli di studio.

Determinati requisiti invece furono richiesti dal citato decreto n. 1840 per i relativi concorsi di ammissione: e precisamente per l'ammissione ai posti di capo officina il possesso del diploma di perito industriale; per l'ammissione ai posti di sottocapo officina, la licenza della scuola tecnica industriale.

Successivamente in forza dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, detto personale veniva inquadrato — con un nuovo stato giuridico — nella qualifica di insegnante tecnico pratico.

Sicché in particolare i capi officina e gli istruttori pratici furono inquadrati nella nuova qualifica, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio su preventivo giudizio di idoneità accertata mediante una ispezione disposta del Ministero della pubblica istruzione.

Inoltre per la legge 11 dicembre 1952, n. 2528, che ratificò con talune modifiche i due decreti legislativi del 1948, nn. 1277 e 1278, anche i sottocapi officina in ruolo conseguirono l'inquadramento nella qualifica di insegnante tecnico pratico; inquadramento che fu subordinato all'esito favorevole di

un esame di idoneità, per coloro che fossero in possesso del prescritto titolo di studio e alla condizione che avessero espletato per almeno sei anni le funzioni proprie dei capi officina, per coloro che risultassero sprovvisti del titolo di studio prescritto.

Anche i sottocapi officina avventizi forniti di titolo specifico furono inquadrati nella nuova qualifica in virtù del su accennato decreto n. 1277 e successivamente per la istituzione dei ruoli speciali transitori, parte di questo personale passò nei detti ruoli con la nuova qualifica, laddove altri invece pur passando nei ruoli speciali transitori conservarono la qualifica di provenienza, cioè quella di sottocapo officina.

Occorre però tener presente che la reperibilità dei posti e quindi la relativa assegnazione per insegnante tecnico pratico e per sottocapo officina del ruolo transitorio venne effettuata a discrezione dei capi di istituto, talché si è verificato che da parte di alcuni capi di istituto non venne mai richiesto alcun posto di ruolo transitorio per i sottocapi di officina ed insegnamenti tecnico pratici.

Assai difficile è pertanto la posizione di tale personale, il quale pur avendo per diversi anni espletato mansioni proprie dei capi officina non ha ancora conseguito il necessario riconoscimento sia sul piano morale che su quello strettamente economico.

Sembra a noi tuttavia che tale problema prospettato possa trovare adeguata soluzione ove si stabilisca mediante giudizio d'idoneità

da parte dei capi d'istituto o ispettivo ministeriale il passaggio alla qualifica di insegnante tecnico pratico dei sottocapi officina dei ruoli speciali transitori o avventizi i quali o perché in possesso del titolo di studio richiesto o perché per un determinato periodo di tempo abbiano esercitato le funzioni proprie dei capi officina hanno precisamente i requisiti per essere assunti alla suddetta qualifica. A ciò tende l'articolo 1 della presente proposta di legge.

Con l'articolo 2 intendiamo inoltre proporre la sistemazione — mediante il passaggio nei ruoli speciali transitori — dei sottocapi officina avventizi che non hanno titoli di studio.

L'articolo 3 infine prevede la riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, per le categorie di personale di cui alla presente proposta di legge, in analogia a quanto è stabilito nei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sottocapi officina del ruolo speciale transitorio o avventizi che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina sono — su relazione favorevole dei capi d'istituto o mediante giudizio d'idoneità a seguito di una ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione — inquadrati entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nella carriera degli insegnanti tecnici pratici.

Ad essi è attribuita la qualifica corrispondente agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesta dalla tabella A allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, per il conseguimento delle promozioni e degli aumenti periodici di stipendio.

ART. 2.

I sottocapi officina avventizi i quali non abbiano i requisiti di cui al precedente articolo 1 saranno immessi nel ruolo speciale transitorio con la stessa qualifica.

ART. 3.

Il personale di cui alla presente legge è tenuto a un servizio complessivo di 36 ore settimanali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.